

Nel reddito catastale entrano anche i “certificati bianchi”

Nel reddito catastale entrano anche i “certificati bianchi”. Su richiesta di Coldiretti e confermandone l'interpretazione, l'Agenzia delle entrate ha chiarito il favorevole trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla attribuzione e negoziazione dei certificati in questione. Alcune imprese agricole, specialmente quelle che operano nel settore florovivaistico, orticolo, e della coltivazione protetta in serra in generale, svolgono la loro attività utilizzando serre riscaldate, nella maggior parte dei casi, con caldaie alimentate da combustibile fossile (prevalentemente gasolio), che è uno dei più costosi (nonostante la riduzione delle accise) e maggiormente inquinanti.

Al fine di ridurre i costi di riscaldamento delle serre e l'impatto ambientale delle caldaie, le imprese hanno la possibilità di sostituire le caldaie a combustibile fossile con caldaie ad alta efficienza a combustibile rinnovabile (biomasse legnose). Tra i “benefici” occorre considerare anche i cosiddetti “certificati bianchi”, ossia i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), che vengono riconosciuti come incentivo alla riduzione dei consumi energetici, a fronte di progetti certificati di efficientamento energetico.

L'Agenzia ha affermato che se i certificati sono attribuiti ad imprenditori agricoli che determinano su base catastale il reddito conseguito attraverso l'esercizio delle attività “tipiche”, anche i proventi dalla vendita dei certificati medesimi sono assorbiti dalla determinazione catastale del reddito, in quanto scaturenti dall'attribuzione a seguito di un risparmio di energia derivante direttamente dallo svolgimento dell'attività agricola.

Sono assorbiti dal reddito catastale anche i proventi spettanti all'impresa che non acquista direttamente la caldaia “sostitutiva”, ma consente (in cambio di una percentuale del prezzo di vendita del certificato) che la stessa le venga fornita in comodato e si obbliga ad utilizzarla nell'attività caratteristica.